

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Conferenza dei Governi cantonali
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale 444
3000 Berna 7

Lotta contro la corruzione: esame nell'ambito della Convenzione OCSE sulla lotta contro la corruzione di agenti pubblici stranieri (fase 4)


Gentili Signore,
Egregi Signori,

con riferimento alla vostra lettera del 17 novembre 2016, vi trasmettiamo le nostre osservazioni, che figurano nel documento allegato.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Allegato:

formulario

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch).

Evaluation de Phase 4 relative à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption

Questionnaire destiné aux cantons

Partie I – Progrès de la mise en œuvre des recommandations de Phase 3

Recommandations en vue d'assurer une prévention et une détection efficaces de la corruption transnationale

1. (Phase 3 - Recommandations 8a et 8b)

En ce qui concerne les mesures fiscales pour combattre la corruption d'agents publics étrangers, le Groupe de travail recommande à la Suisse:

- a) de renforcer la sensibilisation des administrations fiscales fédérale et cantonales aux commissions occultes, aux techniques de détection et à la procédure à suivre pour un signalement aux autorités pénales [Recommandation de 2009, VIII; Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales, II];

Come avevamo già avuto modo di indicare nella nostra risposta del 20 agosto 2013 (Questionario relativo alla fase 3), i neoassunti dell'amministrazione cantonale partecipano a una giornata d'introduzione all'inizio della loro attività, in cui viene spiegato il concetto di funzione pubblica e gli obblighi che ne derivano (tra cui figura l'obbligo di segnalare i reati di azione pubblica). I dipendenti dello Stato sottostanno alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) la quale, all'art. 31a "Obbligo di denuncia", prevede che il dipendente pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi. Inoltre, la Direttiva interna n. 6/2012 del 2 ottobre 2012 della Divisione delle contribuzioni (DdC) sui "Doveri delle autorità", ai punti n. 4 e 5, rende ulteriormente attenti tutti i collaboratori sull'obbligo di denuncia di contravvenzioni e reati, nonché sulla tematica specifica della corruzione.

I collaboratori della DdC hanno altresì ricevuto e, in caso di nuove assunzioni ricevono, un "Codice deontologico interno", munito di dichiarazione d'adesione mediante sottoscrizione dello stesso, il quale al punto n. 7.3. rende attenti i sottoscrittori sul tema specifico della corruzione. Lo stesso contiene anche indicazioni sulle vie di servizio da rispettare per la segnalazione di comportamenti corruttivi, tentativi di corruzione o atteggiamenti ambigui.

- b) de prendre les mesures appropriées pour renforcer l'intensité et la fréquence des contrôles sur place par l'administration auprès des entreprises susceptibles d'être exposées à la corruption d'agents publics étrangers. [Recommandation de 2009 VIII ; Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales I. ii) et II.];

Riconfermiamo interamente quanto avevamo esposto in occasione della risposta del 20 agosto 2013. Innanzitutto nell'ambito della normale procedura di tassazione e nel caso di ispezione ai sensi dell'art. 197 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) l'autorità fiscale esegue gli accertamenti di rito sui beneficiari di versamenti "sospetti". Vengono controllati con particolare attenzione i versamenti a favore di residenti esteri, nel limite dei mezzi d'inchiesta a disposizione dell'autorità fiscale. Il punto 4 della direttiva interna della DdC prevede testualmente che "alcune leggi – CPP (art. 302 cpv. 2) e LORD (art. 31a) – fanno obbligo all'autorità o al pubblico funzionario di notificare eventuali contravvenzioni di

cui venissero a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni". Secondo il punto 5 di tale direttiva, per quanto concerne la corruzione "ogni tentativo o atteggiamento ambiguo deve essere imperativamente segnalato al diretto superiore il quale informerà immediatamente la direzione della DdC".

Per quanto attiene al controllo interno, il punto 8 della summenzionata direttiva prevede che "il controllo interno della DdC valuterà i rischi dovuti a violazione delle prescrizioni previste nelle leggi e descritte in questa circolare e prenderà adeguate contromisure (...). I responsabili del controllo interno ed i funzionari dirigenti dovranno vegliare sul rispetto delle direttive previste dalla circolare. Il coordinatore del sistema di controllo interno della DdC e la Direzione della DdC hanno il compito di sorvegliare l'adempimento dei controlli previsti."

Esiste pertanto un continuo controllo interno da parte della DdC, mediante i responsabili del controllo interno/la Direzione della DdC, i funzionari dirigenti nonché i collaboratori stessi, ai quali la Divisione assicura ad ogni modo protezione se in buona fede dovessero segnalare irregolarità in seno alla Divisione stessa (cfr. punto 1.11 del Codice deontologico della DdC).

2. (Phase 3 - Recommendation 10c)

En ce qui concerne le signalement des faits de corruption transnationale, le Groupe de travail recommande à la Suisse:

d'informer explicitement le personnel de la Confédération de son obligation de dénonciation de toute infraction de la corruption, y compris la corruption d'agents publics étrangers, et d'encourager les cantons à considérer de faire de même pour leurs propres personnels soumis à une telle obligation ou pour lesquels il existe des mécanismes internes de signalement. [Recommandation de 2009 IX i) et ii)];

Non vi sono novità o modifiche rispetto a quanto avevamo già indicato nella nostra risposta del 20 agosto 2013. La legislazione cantonale ticinese contempla già l'obbligo per i funzionari di segnalare al Ministero pubblico i reati di azione pubblica di cui hanno conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (art. 31 a LORD). Inoltre il Codice deontologico interno alla DdC, che deve obbligatoriamente essere sottoscritto dai dipendenti, nonché la direttiva interna N. 6/2012 della DdC ai punti 4 e 5 rendono attenti i collaboratori sull'obbligo di denuncia di contravvenzioni e reati nonché sulla tematica della corruzione. Per ulteriori dettagli si rimanda alle risposte date alle domande precedenti.

Partie II – Principales questions horizontales au titre de la Phase 4

DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE

3. Veuillez indiquer, le cas échéant, les nouvelles mesures prises pour encourager et/ou exiger le signalement par vos agents publics d'actes suspects de corruption transnationale. Veuillez décrire les actions de sensibilisation spécifiques entreprises pour faire connaître l'existence de ces voies de signalement et pour faciliter leur utilisation. Veuillez indiquer si certaines catégories d'agents publics pouvant jouer un rôle particulier dans la détection de la corruption transnationale ont été ciblés afin d'attirer leur attention sur certains « signaux d'alerte » en matière de corruption transnationale, et sur l'importance de procéder à des signalements auprès des autorités répressives compétentes. Lorsque vous répondez à cette question, veuillez notamment mentionner les initiatives visant à améliorer les capacités de détection des autorités fiscales;

Si rimanda alla risposta alla domanda 1a. Si segnala inoltre che, dal punto di vista strettamente fiscale, gli artt. 26 cpv. 3 e 68 cpv. 2 LT, come pure gli artt. 27 cpv. 3 e 59 cpv. 2 della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD), vietano espressamente la deducibilità ai fini fiscali di versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri. A questo proposito, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato anche la circolare n. 16 del 13 luglio 2007 sul "Divieto di dedurre i versamenti di retribuzioni corruttive", la quale rimanda poi, per degli esempi concreti, all'opuscolo del Segretariato di Stato dell'economia "Prevenire la corruzione" (si veda a questo proposito la pubblicazione scaricabile sul sito www.seco.admin.ch). Si osserva inoltre che, nell'ambito della normale procedura di tassazione e nei casi di ispezioni dei libri contabili, secondo gli artt. 197 LT e 123 cpv. 2 LIFD, l'autorità fiscale esegue tutti gli accertamenti del caso sui beneficiari di versamenti "sospetti". È con particolare attenzione che vengono proprio controllati i versamenti a favore di residenti esteri, nel limite dei mezzi d'inchiesta a disposizione dell'autorità fiscale (si veda anche, a questo proposito, la disposizione di cui alla circolare AFC n.9 del 22 giugno 2005 sulla "Prova della giustificazione economica dei costi nell'ambito di affari conclusi estero-estero"). Tutte queste direttive e istruzioni sono a disposizione di tutti i collaboratori della DdC. Nel caso in cui si dovesse avere notizia di reato, gli stessi vengono segnalati secondo la procedura di cui sopra.

Si ricorda infine che tutti gli uffici della DdC dispongono ad oggi di un sistema di controllo interno, con relativo regolamento d'applicazione, che ha quale compito la valutazione dei rischi dovuti alla violazione delle prescrizioni previste nelle leggi, e previsto anche al punto n. 8 della direttiva interna della DdC n. 6/2012 sui "Doveri delle autorità". Vi è di fatto pertanto un continuo controllo interno da parte della DdC; questo mediante i responsabili del controllo interno, la Direzione della DdC, i funzionari dirigenti nonché i collaboratori stessi.

4. Veuillez décrire, le cas échéant, toute nouvelle mesure visant à protéger les salariés des secteurs public et privé contre des actions discriminatoires ou disciplinaires lorsque ces salariés signalent de bonne foi et pour des motifs raisonnables des actes suspects de corruption transnationale aux autorités compétentes. Veuillez également indiquer si d'éventuelles actions de sensibilisation spécifiques ont été entreprises pour faire connaître l'existence de telles mesures.

Si rimanda alle risposte alle domande precedenti. Per quanto riguarda i collaboratori della DdC, si segnala la protezione di cui al punto n. 11.1. del "Codice deontologico" della Divisione delle contribuzioni (versione del 27 novembre 2012), secondo cui la DdC protegge il collaboratore che ha segnalato in buona fede l'irregolarità e ne garantisce il necessario sostegno. L'impegno consiste nel trattare questi casi con priorità e con la massima discrezione (per esempio sull'identità di chi ha segnalato) e di prendere le misure necessarie per evitare eventuali e ipotetiche ritorsioni nei confronti di chi ha segnalato.

ACTION RÉPRESSIVE POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE DEPUIS LA PHASE 3

Questions soulevées par les modifications de la législation ou du cadre institutionnel depuis la Phase 3

5. Veuillez décrire toute modification apportée au dispositif juridique (législatif, réglementaire ou jurisprudentiel) ou au dispositif institutionnel (y compris les déclarations officielles, lignes directrices, directives et protocoles) susceptible d'avoir une incidence *directe ou indirecte* sur

les obligations découlant de la Convention, de la Recommandation de 2009 sur la lutte contre la corruption ou de la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales. Si de telles modifications sont intervenues, veuillez joindre tout document pertinent, ou en fournir les références exactes (par exemple, lois, règlements, décisions de justice, notes interprétatives ou commentaires, circulaires, instructions ou directives) et décrire les effets qui en découlé sur la mise en œuvre de la Convention ou d'autres instruments de lutte contre la corruption. En particulier, veuillez faire référence à toute modification intervenue depuis la Phase 3 concernant:

- a) le traitement fiscal des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, y compris le traitement fiscal des petits paiements de facilitation et la mise en œuvre de la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales et la possibilité pour votre administration fiscale d'exiger des institutions financières de votre pays la fourniture d'informations;

Come anticipato nella risposta alla domanda n. 3, dal punto di vista strettamente fiscale, gli artt. 26 cpv. 3 e 68 cpv. 2 LT, come pure gli artt. 27 cpv. 3 e 59 cpv. 2 LIFD, vietano espressamente la deducibilità, ai fini fiscali, di versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri. A questo proposito, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato anche la circolare n. 16 del 13 luglio 2007 sul "Divieto di dedurre i versamenti di retribuzioni corruttive" la quale, oltre a fornire delle indicazioni di merito, rimanda poi, per degli esempi concreti, al già citato opuscolo del Segretariato di Stato dell'economia "Prevenire la corruzione". Si segnala inoltre che, nell'ambito della normale procedura di tassazione e nei casi di ispezioni dei libri contabili, secondo gli artt. 197 LT e 123 cpv. 2 LIFD, l'autorità fiscale esegue tutti gli accertamenti del caso sui beneficiari di versamenti "sospetti". È con particolare attenzione che vengono proprio controllati i versamenti a favore di residenti esteri, nel limite dei mezzi d'inchiesta a disposizione dell'autorità fiscale (si veda anche, a questo proposito, la disposizione di cui alla circolare AFC n. 9 del 22 giugno 2005 sulla "Prova della giustificazione economica dei costi nell'ambito di affari conclusi estero-estero"). Nel caso in cui si dovesse avere notizia di reato, gli stessi vengono segnalati secondo la procedura di cui ai punti precedenti.

La possibilità per l'autorità fiscale di avere accesso ai dati bancari compatibilmente con gli aspetti legati a versamenti di retribuzioni corruttive è data unicamente per il tramite di una denuncia del reato in parola al Ministero pubblico, oppure attraverso l'apertura di provvedimenti speciali d'inchiesta da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, ai sensi degli artt. 190 e seguenti LIFD, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti, derivanti dalla sottrazione continuata di importanti somme d'imposta e/o da delitti fiscali.

- b) dans la mesure où des pouvoirs législatifs pertinents sont détenus par plusieurs niveaux d'administration, les modifications intervenues à chaque niveau pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur la mise en œuvre de la Convention.

Affaires de corruption d'agents publics étrangers depuis la Phase 3

6. Veuillez insérer dans le tableau ci-dessous les informations relatives aux actions répressives¹ menées en cas d'allégations de corruption transnationale. En ce qui concerne toutes les données fournies, veuillez distinguer les personnes physiques (PP) et les personnes morales (PM) (par exemple, « 3PP » pour trois affaires impliquant des personnes physiques, ou « 2PM » pour deux affaires impliquant des personnes morales). Veuillez indiquer en particulier:²

En ce qui concerne les procédures civiles ou administratives complémentaires prévues aux termes de l'article 3(4) de la Convention en vue du prononcé de sanctions (par exemple, mesures d'application de la réglementation, radiation, suspension de l'accès aux marchés publics, suspension ou cessation d'une aide publique pour les crédits à l'exportation, sanctions pour les violations des règles comptables), veuillez indiquer : (i) le nombre total de procédures engagées chaque année en matière de corruption transnationale ; (ii) le nombre de procédures en cours ; (iii) le nombre de procédures abandonnées ou renvoyées sans sanctions ni autres mesures ; (iv) le nombre de procédures abandonnées ou renvoyées moyennant des sanctions ou d'autres mesures ; (v) le nombre de procédures abandonnées à la suite d'une transaction ou d'un règlement amiable de nature civile ou à la suite de la saisine d'un arbitre; (vi) le nombre de procédures concluant à la responsabilité et prononçant une sanction; et (vii) le nombre de procédures concluant à l'absence de responsabilité.

	20xx (année)	20xx	20xx	20xx
Nombre total de procédures civiles ou administratives				
Procédures complémentaires en cours				
Procédures complémentaires abandonnées ou renvoyées sans sanctions				
Procédures complémentaires abandonnées ou renvoyées moyennant				
Procédures complémentaires abandonnées à la suite d'une transaction ou d'un règlement				
Procédures complémentaires concluant à la responsabilité et prononçant une sanction				
Procédures complémentaires concluant à l'absence de responsabilité				

¹ Si elles n'ont pas été transmises au titre d'évaluations antérieures, les pays sont invités fournir les informations pertinentes sur toutes les actions répressives depuis la signature de la Convention.

² Veuillez noter que le tableau est présenté à titre indicatif. Les informations peuvent être fournies selon un autre format adapté au contexte spécifique du pays évalué.

Da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino non è stato aperto alcun procedimento penale per corruzione di agenti pubblici stranieri (art. 322septies CP) tra il 2010 e il 2016. Tale circostanza è peraltro fondata sul fatto che, secondo l'art. 24 cpv. 1 CPP, in vigore dal 1° gennaio 2011, tale reato sottostà di regola alla giurisdizione federale.

Per quanto attiene alle procedure civili o amministrative complementari, non ne sono state segnalate e tantomeno si ha conoscenza di sanzioni.

La Divisione delle contribuzioni applica in questo contesto le disposizioni di diritto amministrativo relative all'indeducibilità fiscale dei costi relativi a versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri (cfr. artt. 26 cpv. 3 e 68 cpv. 2 LT, come pure gli artt. 27 cpv. 3 e 59 cpv. 2 LIFD). In questo ambito, le banche dati a disposizione della DdC non permettono tuttavia, ad oggi, una tracciabilità ed una quantificazione di simili correzioni fiscali.

Ressources et compétences des autorités répressives

7. Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la formation des juges et leur apporter les compétences nécessaires concernant les spécificités et la complexité des affaires de corruption transnationale. Veuillez souligner les mesures qui ont été, selon vous, les plus efficaces pour faire en sorte que les tribunaux disposent des compétences appropriées.

Per i giudici e i magistrati in genere non è previsto alcun obbligo di formazione, ragione per la quale ogni singolo magistrato deve attivarsi per assicurare il suo costante aggiornamento. Agli stessi è quindi data possibilità di partecipare regolarmente a congressi, simposi e giornate di studio inerenti approfondimenti su temi diversi, a dipendenza dell'attinenza alla loro attività professionale.